

CONVENZIONE

Allegato "A"

Con la presente convenzione il Comune di, rappresentato dal, e la Società "Agenzia Mobilità srl", rappresentata dall'Amministratore Unico Dr. Michele Vernaci, intendono rispettivamente affidare e accettare la gestione delle pensiline delle fermate del servizio di trasporto di linea mediante autobus extraurbani limitatamente alle tratte interessanti il territorio comunale e regolare i rispettivi obblighi e divieti. A tale scopo si conviene quanto segue :

ART. 1

1. La convenzione ha per oggetto: l'acquisto, l'installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di pensiline nel territorio comunale. Tali pensiline potranno essere di nuova costruzione o usate e perfettamente ricondizionate.
2. L'oggetto di cui al comma precedente comprende l'acquisto, l'installazione e la manutenzione anche delle altre pertinenze delle pensiline, quali ad esempio panchine.

ART. 2

1. E' in facoltà di Agenzia Mobilità il provvedere alla gestione nella forma ritenuta insindacabilmente più conveniente, compresa qualsiasi forma di affidamento in appalto o in subappalto, ferma restando la sua esclusiva responsabilità in ordine al risultato delle attività eventualmente delegate a terzi.

ART. 3

1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, rientrano nelle prerogative di Agenzia Mobilità, sentito preventivamente il parere dell'Amministrazione Comunale, le decisioni in ordine all'istituzione, alla soppressione o allo spostamento delle fermate, nonché quelle sull'opportunità di dotare o meno determinate fermate delle relative pensiline, in funzione della loro ubicazione, del numero dei passeggeri, della frequenza dei passaggi degli autobus e delle eventuali richieste e segnalazioni che dovessero pervenire dai cittadini.

ART. 4

1. Il progetto di massima per l'installazione di ogni pensilina è sottoposto all'approvazione dei competenti uffici tecnici comunali.
2. Limitatamente alla foggia architettonica l'approvazione da parte della Commissione per la

qualità architettonica del paesaggio ha luogo “una tantum”, in base all’esame dei relativi bozzetti.

ART. 5

1. Agenzia Mobilità è tenuta a comunicare al Comune, con congruo anticipo, l’effettuazione dei lavori di costruzione e/o installazione delle pensiline che comportino riflessi sul traffico veicolare, onde consentire al Comune di predisporre le idonee misure di regolazione del traffico stesso.

ART. 6

1. Agenzia Mobilità ha facoltà di gestire a sua discrezione la pubblicità correlata alle pensiline, sotto forma di pannelli e simili, eseguita sia direttamente che in concessione a terzi, purché nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada, senza obbligo di rendiconto economico.
2. Nel caso di pannelli pubblicitari luminosi il Comune si impegna a consentire l’allacciamento alla rete della pubblica illuminazione con costi di allaccio e consumi a carico di Agenzia Mobilità. All’uopo quest’ultima impartirà disposizioni al soggetto esecutore dell’impianto che lo vincolino ai seguenti adempimenti nei confronti del Comune:
 - a) Sopralluogo congiunto, secondo modalità da concordarsi di volta in volta, e conseguente redazione congiunta di un verbale finalizzato alle constatazioni e alle prescrizioni di ordine tecnico, ivi compreso l’obbligo di ottemperanza alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs. N. 81/08 ;
 - b) Produzione di una dichiarazione, ad opere ultimate, di “messa in opera” secondo le norme CEI in vigore all’atto dell’installazione e nei casi individuati dalla normativa anche di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

ART. 7

1. Tutti gli oneri economici derivanti dalla gestione, anche in conseguenza di atti vandalici, come pure gli eventuali proventi ai sensi dell’art. 6, restano di competenza di Agenzia Mobilità, nulla essendo dovuto o preteso a tali titoli da parte del Comune.
2. La corresponsione dell’imposta ovvero del canone sulla pubblicità e delle somme per

l'energia elettrica impiegata per eventuali pannelli luminosi pubblicitari, è regolata dagli accordi intercorrenti fra Agenzia Mobilità e il terzo gestore della pubblicità.

Resta fermo il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 8

1. Agenzia Mobilità terrà indenne il Comune da qualunque pretesa risarcitoria di terzi derivante da danni alle persone o alle cose cagionati dalle pensiline, dai basamenti o dagli accessori.

ART. 9

1. La presente convenzione ha la durata di dieci anni a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale e s'intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo se non disdettata da una delle parti entro il termine di sei mesi antecedenti la scadenza.

ART. 10

1. Le pensiline già installate all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione e di proprietà del Comune di sono cedute ad Agenzia Mobilità in comodato gratuito insieme ai relativi accessori. Qualora Agenzia Mobilità constati, in qualunque momento, che una o più pensiline sono state realizzate, in tutto o in parte, su suolo privato, o sono assoggettate a vincoli contrattuali o extracontrattuali con terzi, ne informa il Comune, affinché questo regolarizzi la posizione patrimoniale delle aree in questione nei modi di legge e nei tempi consentiti dalle disponibilità di bilancio.
2. Allorquando si debba installare una nuova pensilina, la porzione di suolo pubblico occorrente allo scopo costituirà oggetto di concessione gratuita ad Agenzia Mobilità per il periodo di residua durata della convenzione. Qualora, invece, le aree occorrenti siano, in tutto o in parte, di proprietà privata, Agenzia Mobilità richiederà al Comune, allegando il progetto di massima dell'installazione, l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione delle aree interessate.
3. La scadenza della presente comporta l'estinzione del comodato e delle concessioni di cui ai precedenti commi. Pertanto, alla scadenza, le pensiline e le pertinenze installate da Agenzia Mobilità diverranno di piena proprietà comunale, escluso qualsiasi rimborso o risarcimento alla stessa, fatta eccezione per il valore residuo del cespite iscritto a "libro

cespiti". Il Comune potrà comunque chiedere ad Agenzia Mobilità di rimuovere a sue spese le pensiline che non intendesse rilevare alla scadenza della presente convenzione.

ART. 11

1. Per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti, il foro competente sarà esclusivamente quello di Reggio Emilia.

Letto, approvato e sottoscritto

p. IL COMUNE DI

.....

p. AGENZIA MOBILITA' Srl

.....